

**Contratto di appalto per i
Servizi di digital advertising sulla piattaforma Ctrip
CIG: B68FF16471**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**;

E

Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd., con sede legale in 30 Raffles Place, #29-01 Singapore 048622, il cui Ufficio direzionale è sito nel Building 16, Sky SOHO, No. 968, JinZhong Road, Shanghai, China, 200335, VAT Number (GST Number): 201613701E, in persona della sua legale rappresentante [omissis], Società di seguito denominata anche soltanto **"Affidataria"** o **"Esecutore"**;

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**

Convengono quanto segue

Art. 1 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Presso la Committente, la Responsabile dell'Area Comunicazione e Promozione turistica in FST, Costanza Giovannini (recapito e-mail: c.giovannini@fst.it) riveste il ruolo di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto **"Codice"**).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 del Codice, le funzioni e i compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) sono assunti da Nicola Machetti (recapito e-mail: n.machetti@fst.it).

Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST (recapito e-mail: c.gennai@fst.it).

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto e termini per l'esecuzione

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi relativi alla realizzazione di una campagna di digital advertising sulla piattaforma Ctrip.

2. Il dettaglio delle prestazioni che l'Affidataria si impegna a eseguire è contenuto nel Preventivo (Allegato A - Preventivo) redatto dall'Affidataria medesima.

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per i servizi sopra descritti è pari a **€ 49.000,00 oltre IVA**.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi. Norme applicabili

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto, sono indicati in questo stesso contratto, nel Preventivo formulato dall'Affidataria (Allegato A) e, per ciò che in questi non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tali documenti richiamate o a tali documenti comunque pertinenti.

Art. 5 - Penali e risoluzione del contratto

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Affidataria che abbia determinato:

- un ritardo nella consegna dei report rispetto ai termini temporali concordati tra le Parti o diversamente indicati dal RUP e quindi accettati dall'Affidataria medesima (ritardo nell'adempimento);
- l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in modo difforme rispetto alle previsioni del presente contratto (parziale inadempimento);
- una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata dell'Affidataria medesima, nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Affidataria ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.

3. Nel caso in cui l’Affidataria non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest’ultima potrà applicare:

- una penale di importo pari all’1‰ (uno per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno in cui si rilevi il ritardo nell’adempimento o il parziale inadempimento, nel caso, rispettivamente, di ritardo nell’esecuzione o di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto e/o del Preventivo formulato dall’Affidataria (Allegato A);
- una penale di importo pari all’1‰ (uno per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l’indisponibilità ingiustificata o l’irreperibilità accertata dell’Affidataria.

4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidataria avrebbe dovuto correttamente adempiere.

L’ammontare della penale per l’indisponibilità ingiustificata o l’irreperibilità accertata dell’Affidataria sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.

5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.

6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Affidataria, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidataria.

8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento esclusivamente per i danni diretti arrecati dall’inadempimento, dal ritardo nell’esecuzione o dall’inesatto adempimento.

9. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

10. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all’esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell’applicazione di penali, anche nel caso in cui l’Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 6 – Opzioni per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell’appalto

1. Qualora in corso di svolgimento del servizio si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Committente può imporne all’Affidataria l’esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.

2. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

4. La Committente potrà recedere dal presente contratto esclusivamente per giustificati motivi, previa comunicazione scritta all’Affidataria con un preavviso di almeno 30 giorni. L’Affidataria non potrà recedere dal contratto, salvo diversi accordi tra le Parti formalizzati per iscritto.

5. Vale la previsione dell’articolo 120 comma 9 del Codice.

6. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 comma 4 del Codice, l’importo massimo stimato dell’appalto è pari a € 58.800,00 (euro cinquantottomila ottocento/00) oltre IVA.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l’emissione delle fatture e il relativo saldo, l’Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Le fatture devono essere trasmesse, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: c.giovannini@fst.it, n.machetti@fst.it e amministrazione@fst.it;
- Le fatture devono essere intestate a:

Fondazione Sistema Toscana

Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze

Partita IVA e codice fiscale 05468660484

- Le fatture emesse dall’Affidataria devono riportare nell’oggetto la descrizione del servizio e i codici di seguito indicati:

Servizi di digital advertising sulla piattaforma Ctrip

CIG: B68FF16471

Codice commessa: PROG/159

L’Affidataria provvederà ad emettere le fatture con la cadenza e del valore di seguito indicati, previa approvazione di SAL da parte della Committente:

- una prima fattura, per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo indicato all’articolo 3 del presente contratto, al momento dell’attivazione della campagna, ovvero al go-live;
 - una fattura a saldo del corrispettivo, al completamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- Il pagamento delle fatture da parte della Committente avverrà entro 30 giorni d.f.f.m.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati.

Art. 9 - Riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - aggiornato nei contenuti con l’applicazione, avvenuta a decorrere dalla data del 25 maggio 2018, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR") - e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l’Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa sulla privacy e per l’effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall’inosservanza degli obblighi previsti in capo all’Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell’art.28 del GDPR.

2. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell’erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.

3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste dal presente Contratto.

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento l’Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall’Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l’Affidataria conserva nei confronti di FST l’intera responsabilità.

6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.

8. Al termine dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:

- restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.

9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali dell’Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l’Affidataria che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l’Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L’Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L’Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L’Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

3. L’Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l’Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell’articolo precedente, e/o qualora l’Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.

2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidataria risulti incorrere in una delle “cause di esclusione” descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l’erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall’ANAC all’affidamento di questo Incarico è: **B68FF16471**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 15 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze - Singapore, 18 aprile 2025

Per **Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd**
La legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore